



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

Scriptura statuti **ed obbligazione politica**

di Mario Montorzi

Nell'occasione di questa comune manifestazione di stima, di amicizia e di affetto per Mario Ascheri, per il suo illustre magistero scientifico, come per la sua esemplare vicenda di impegno e di entusiasmo civile, ho istintivamente pensato ad uno tra i molti momenti in cui mi son trovato a lui vicino, ed ho avuto modo di apprezzarne una volta di più le grandi qualità di maestro e di amico. Il pensiero è allora corso immediatamente al 20 settembre 2010, quando, nell'occasione di un seminario nazionale e interdisciplinare di diritto statutario da me quasi avventatamente organizzato, ebbi modo di sedergli accanto nella conduzione di quei lavori, dopo che da tutti i presenti si fu d'accordo nell'invitarlo a presiedere quell'assemblea. Le poche mie considerazioni che qui seguono – che sono rimaste fino ad oggi inedite per incidenti di finanziamento della pubblicazione degli atti del Seminario – vollero allora soltanto costituire l'introduzione a quei lavori e proporre al seminario qualche argomento di comune riflessione e discussione. Le ripropongo qui inalterate nella forma e nel tono, a ricordo di una bella giornata, che offrì un'utile e ricca esperienza di dibattito scientifico.

1. Ancora sul tema statutario

L'incontro di oggi – da me così temerariamente e tumultuariamente promosso nella più completa disorganizzazione – vorrebbe soltanto costituire l'occasione per indirizzare alla materia statutaria una rinnovata strategia d'attenzione storico-giuridica: una sorta di comune riflessione e dibattito che, esperita oggi, in questa sede, possa in qualche modo costituirsi a futura, comune memoria, utile per gli sviluppi successivi della nostra ricerca e del nostro studio.

Lo dico innanzitutto come giurista, convinto che la necessità di rimeditare l'intera materia statutaria solleciti ed incalzi soprattutto gli storici del diritto in quanto tali. Non che io voglia però, in questa maniera, stabilire delle assurde gerarchie d'interesse e di pertinenza disciplinare, beninteso: intendo, bensì, soltanto esibire – alla stregua di un criterio di protocollarità e di preliminare valutazione di quanto sto per dire – una mia personale e motivante credenziale d'interesse, nulla di più. Non cessa, infatti, di stimolare e incuriosire il meccanismo giuridico polimorfo e mutevole che si pone a base di legittimità ed a condizione d'ef-

ficacia della *regola* dello statuto (eviterei, per il momento, di parlare già di *norma*). È, infatti, un contraddittorio meccanismo, a tratti quasi sfumato ed ambiguo nei propri fondamenti di volontarismo giuratorio e contrattualista, altre volte, al contrario, vivace e perentorio, determinato quasi con il cipiglio di un pubblico bando, quello che di volta in volta, a seconda dei casi, assicura l'efficacia di coerenza e di vincolo giuridico ai dettati statutari.

Si dirà: «è indebito voler ricostruire in una forzata dogmatica unitaria un complesso di fenomeni che, nel tempo e nello spazio, sono molto spesso tra loro nettamente differenziati e distinti; son d'altronde enti fra loro ontologicamente e geneticamente differenti, è sbagliato unificarli come pertinenti ad una medesima, comune ed unitaria logica istituzionale». Tutto ciò è vero senza dubbio, ma il prodotto di risulta che poi ne è derivato nella più tarda prassi d'esperienza forense – vale a dire nella concreta applicazione delle regole statutarie – fu quello che vide la giurisprudenza cinquecentesca delle corti e delle *Rotae* trattare quei precetti di diversa estrazione e provenienza come se essi fossero fra loro omologhi e reciprocamente fungibili, senza distinguere tra i diversi fondamenti (se pazionati, se giurati, se consuetudinari o se semplicemente positivi) che ne assistevano e fondavano le regole. Per cui il problema di una ricostruzione unitaria del meccanismo di instaurazione e di fondazione della norma statutaria pare riproporsi agli occhi dell'interprete tuttavia intatto, e non certo per mero capriccio di formale completezza di quadro.

La riunione odierna non vorrebbe, dunque, essere un convegno tradizionalmente inteso ma, piuttosto, un primo incontro per mettere a punto una griglia concettuale d'intervento analitico e ricostruttivo sul tema degli statuti: ovviamente e, anzi, opportunamente, con l'occhio intento anche ad altri punti di vista, diversi da quello fin qui esplicitato, e magari interessati invece a differenti e discordanti strategie di approccio al tema stesso dello statuto. Quale fu il fondamento dello statuto, quali gli esiti ed i prodotti giuridici concreti che ne derivarono, quali gli apporti d'elaborazione concettuale e dottrinale che si svilupparono in ordine ad esso? Sono quesiti che potrebbero costituire un primo esempio dei molti problemi da porsi in questo primo incontro, che per ora potremmo anche definire come soltanto rivolto piuttosto a fissare strategie di studio, che ad organizzare e sistemare singoli, specifici prodotti di ricerca.

Potrebbe, in definitiva, essere questa di oggi anche l'occasione per riproporre con consapevole ed informata energia un tema ed un prodotto giuridico centrale nella nostra storia nazionale; forse un modo consapevolmente critico (ed anche, per quel che personalmente mi riguarda, emotivamente ed affettivamente partecipato), per avviare contestualmente una comune, meditata riflessione – a 150 anni dal compimento del nostro risorgimento nazionale – sulle radici stesse della nostra comune – “nazionale”, appunto – esperienza giuridica. Accontentiamoci, allora, per il momento, di cercare problemi e non risposte: giacché, come detto, quel che si programma oggi è qualcosa di simile ad una prima ricognizione del sistema di questioni e di precisazioni concettuali, che si rende necessario determinare per inaugurare, in piena consapevolezza d'intenti, una nuova stagione di studi sull'argomento statutario.

E, sia detto preliminarmente, sarebbe certamente un'imperdonabile dimenticanza se noi, oggi, a più di quarant'anni dalla loro uscita, non volgessimo il nostro sguardo alle pagine scritte in pieno '68 da uno studioso di cui oggi si sente forte la mancanza, il quale per primo allora destinò la propria attenzione al tema dell'interpretazione statutaria, e della funzione svolta dal giurista all'interno del complesso ordinamentale del diritto statutario e delle istituzioni territoriali e cittadine.

Quando Mario Sbriccoli, appunto nel 1968, pubblicò il suo *Interpretazione dello statuto*¹, non solo indicò un ambito di ricerca scientifica, che allora ancora attendeva di essere accostato con l'occhio non esclusivamente ristretto alla compagine locale di prevalente riferimento istituzionale e cittadino, ma dette anche un'ulteriore, importante indicazione metodica: ricondusse, infatti, l'argomento ad una sua peculiare cifra dottrinale ed interpretativa, e ne favorì, di conseguenza, una complessiva valutazione scientifica d'assieme. Il ceto dei giuristi, l'ambito istituzionale e comunale della sua collocazione sociale e politica, la necessità di approfondire criticamente le tecniche e le metodiche giuridiche di analisi statutaria: tali furono le esigenze di fondo che governarono e diressero il tentativo di Sbriccoli, e lo condussero lungo le vie di una ricostruzione dottrinale tanto brillante, quanto perfino spregiudicata, soprattutto nel debito evidentemente talvolta da lui pagato alle particolari tensioni e passioni culturali del momento.

Fu, quella, però, l'apertura di una via indubbiamente seducente e proficua, soprattutto perché essa – prevalentemente confinata per il momento nel giro esclusivo ed un po' ristretto delle determinazioni dottrinali e di scuola – finiva, tuttavia, per postulare implicitamente il proprio snaturamento e rimandare di conseguenza l'interprete al foro ed al vivace mondo dei tribunali e della giurisprudenza dei pratici. Non più scuola, ma soprattutto foro, dunque: l'universo di quei singolari «savants» di *banco* piuttosto che di «cattedra», che furono i giudici ed i notai, i funzionari e gli uomini d'apparato: i quali appunto nella riflessione pratica, nell'alterco quotidiano del foro, nel vivace e spregiudicato fraseggio interpretativo d'udienza, e non più in quello paludato di scuola, trovarono il metro del loro giornaliero commercio con le norme positive di *ius statutum*, e con i sistemi di precettazione scritta ad emanazione istituzionale, come gli ordinamenti corporativi.

2. *L'opus statutorum di Alberico da Rosciate, e gli spazi di rilevanza ed efficacia della norma statutaria*

È d'altronde già l'*opus statutorum* di Alberico da Rosciate a darci fin dalla sua prefazione una simile, eloquente indicazione, quando definisce la materia della propria trattazione come residente entro le «quaestiones utiles et continuas statutorum, elicitas ex antiquorum et modernorum scripturis»².

¹ M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto: contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1968 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Università di Macerata, 2. Ser., 1).

² Alberico da Rosciate, *De Statutis*, I, in *prooemio*, in *prin.*, in *Tractatus universi iuris in unum congesti XVIII tom. et III tom. indices duce et auspice Gregorio XIII. pontifice maximo*, Venetiis, Franciscus Zilettus, 1584-6 (in seguito TUI), to. 2, f. 2ra.

Il rinvio alla *scriptura* è perciò il segno d'avvio necessario ed imprescindibile della silloge albericiana di *quaestiones* statutarie: essa, infatti, si fonda non soltanto sulle *scripturae* conservate nelle biblioteche e nei loro codici, che hanno custodito e tramandato il materiale costitutivo dell'*opus statutorum*; ma si basa anche originariamente e costitutivamente sulla *scriptura statutaria*, sulla sua intrinseca "positività" di diritto statutario, alla cui interpretazione, definizione ed applicazione quelle *quaestiones* stesse costantemente intendono. Alberico da Rosciate si produce allora in un laborioso processo identificativo dell'oggetto statutario da lui in tal sede trattato. Egli si muove inizialmente quasi con la circospezione dei procedimenti empirici, e separa e distingue i dati esaminati sulla base delle loro caratteristiche esterne e formali³. Per cui, a suo dire, la forma scritta identifica lo statuto perché lo differenzia dalla consuetudine; infatti,

dicendum est quod [statutum] est ius proprium, quod cuilibet sibi populus constituit in scriptis redigendum, et per hoc separatur a consuetudine. Est nam duplex ius municipale, sive scriptum, sive non scriptum⁴.

Lo statuto è il *ius proprium* con cui qualunque popolo si costituisce "per scritto" un diritto particolare, in ciò differendo espressamente dalla consuetudine, che è, apparentemente, soltanto diritto non scritto; mentre il *ius municipale* può essere sia diritto scritto, sia diritto non scritto.

Ma questo non basta: giacché Alberico, sulla fede dell'*auctoritas* di Cino da Pistoia⁵ ed al fine, forse, di pervenire ad un asserto ordinativo autonomo dell'oggetto da lui trattato, introduce infine una categoria che da sola parrebbe avere insieme capacità fondante ed efficacia descrittiva, quella della necessità.

Sicché «posset dici statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem ac defensionem reipublicae et civitatum»⁶.

Lo statuto è cioè definito come l'ente che protegge e difende lo *status* pubblico (cioè il carattere di *res publica* e di istituzione) della città, e si qualifica per essere il tutore positivo dell'identità stessa della repubblica cittadina. Il ricorso al criterio della necessità, che Alberico opera per giustificare e legittimare l'efficienza della normazione statutaria, in realtà, pare accennare ch'egli percepisca lo statuto piuttosto come un fatto assoluto e di per sé necessario (il quale si giustifica soltanto e solamente per essere venuto a materiale esistenza «ad tuitionem et salvamentum loci»), ristretto per il momento nella sua peculiare identità storica, e non ancora inserito in un adeguato ed efficiente circuito di legittimazione istituzionale.

Lo statuto è ancora essenzialmente un "fatto", anche se la considerazione di pratici e *savants* tenderà sempre più, con inesorabile e consapevole determina-

³ Alberico da Rosciate, *Commentariorum de statutis libri IIII., lib. I, quaest. 1*, nn. 1-3, TUI, 2, f. 2rab.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Cino da Pistoia, in *l. 1, in prin., ff. de officio eius cui mandata est iurisdictio*, nr. 3, D.1.21.1; ed. Francofurti ad Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578, rist. an. a cura di G. Polara, Roma 1998; vol. 2, sez. 2.a, f. 18vb.

⁶ Alberico da Rosciate, *De statutis cit., lib. I, quaest. 1*, nn. 6-7, TUI, 2, f. 2rb; il corsivo è aggiunto.

zione, a considerarlo essenzialmente come una “fonte”⁷. La via per ricostruire i profili della trattazione di un simile dilemma tra fatto e fonte, tra l’identificazione/ricognizione di un dato oggetto statutario e la sua legittimazione istituzionale, si snoda lungo gli scenari che portano verso l’organizzazione del potere signorile⁸, e passa quasi naturalmente attraverso gli scritti destinati all’uso del foro.

È in tale sede forense, infatti, che la differenza tra i due momenti – quello sostanziale ed empirico della normale vigenza normativa, e quello invece formale e funzionale della esplicitazione positiva ed applicativa della regola – trova la propria articolazione e distinzione.

La materia statutaria nasce, dunque, in una dimensione intimamente “bifaria”, stretta nell’alternativa tra concreto fatto storico ed astratto sistema normativo: da una parte, infatti, essa ha natura essenzialmente concreta e positiva, ed appunto si pone come fatto di necessità; ma, al contempo, essa invece si propone anche come astratto schema logico, e si predica piuttosto come sistema di regole di normazione.

È una linea di tensione che si delinea sin dall’inizio e si specializza e si perfeziona poi nel tempo. Sicché, quella prodotta in tal caso dagli autori non fu certamente una riflessione dogmatica generale sul sistema delle fonti del diritto ma esordì, più dimessamente, con l’elaborazione tecnica di peculiari e specifiche strategie di analisi e valutazione probatoria che – strette tra questi due distinti fuochi analitici – erano essenzialmente addette a reperire strumenti decisori (normative consuetudinarie, pazioni collettive giurate⁹, dettati statutari), utili per la risoluzione interpretativa dei casi empirici specificamente sottoposti ad interpretazione.

Forse è proprio in tale direzione – verso la trattatistica pratica e forense dedicata all’applicabilità giudiziale di statuti e consuetudini – che dobbiamo indirizzare la nostra attenzione, se vogliamo trovare i profili di un’incipiente consapevolezza istituzionale e cogliere la lenta maturazione dei processi mentali che la sostengono: perché quella è la sede ove si fissano regole e si individuano forme, meccanismi e procedure, che siano atte a catalizzare organicamente e normalmente l’attivarsi di eventi di produzione normativa.

Il quadro cangiante e movimentato, che in tal caso esce delineato da una ricognizione dottrinale, testimonia di una riflessione *savante* in progressivo e costan-

⁷ Tenderà, per così dire, dal mero *ius statutum* al *ius statutarium*: cioè mirerà a trasformare la considerazione dello Statuto da quella che ne faceva un sistema di enunziati giuridici designanti enti individui e *nomina iuris* storicamente determinati e funzionalmente infungibili (veri *nomina propria*, specificamente e singolarmente appartenenti al singolo organismo cittadino), in disegno di un sistema testuale che faccia invece uso determinativo di *classi* logiche generali; cfr. i temi trattati di recente da R. Guastini, *Le fonti del diritto: fondamenti teorici*, Milano 2010, 214 in part. (Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu, F. Messineo; continuato da L. Mengoni, [poi] continuato da P. Schlesinger, 1.1).

⁸ Che han trovato una ricostruzione complessiva ed illuminante in M. Ascheri, *Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur “Contado” (XII^e-XIV^e)*, in *La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne*, Actes des XX^{es} journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, Septembre 1998, Toulouse 2001, pp. 73-92, 84 sgg. in particolare.

⁹ Vedi da ultimo, sul tema delle pazioni collettive giurate, E. Salvatori, *I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell’Italia comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell’Italia medievale (secoli XI-XVI)*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001 (Europa mediterranea, Quaderni 15).

te svolgimento, la quale porta infine alla integrazione della materia volontaria a base originariamente consuetudinaria dentro ad un vero e proprio sistema istituzionale di fonti.

3. *Sulle soglie dell'istituzione politica*

All'inizio, per la verità, parve dominante la voce più tradizionale di chi, dalla glossa accursiana¹⁰ allo Iacopo d'Arena espositore *de positionibus*¹¹, ribadì con particolare fermezza il principio (reperibile già nel testo giustiniano)¹², per cui la materia volontaria e consuetudinaria in particolare – per acquisire capacità di vincolo giudizialmente rilevante – deve essere provata alla stregua di una mera circostanza di fatto: «qui allegat ius scriptum probare non tenetur, (...) qui consuetudinem, probare debet»¹³.

Ma alcune sommesse voci di sottofondo s'affiancarono ben presto a quegli apodittici e risoluti detti magistrali, facendo in modo che si passasse dalla semplice trattazione in sé della sostanza dei casi consuetudinari storicamente considerati e forniti in prova, alla considerazione della forma causale – per sé considerata – della loro dimensione categorica e razionale¹⁴. La riflessione, soprattutto pratica, che si sviluppa nell'età del Commento in materia di concreta interpretazione ed applicazione normativa ci invia d'altronde convincenti indicazioni del lento ma inequivocabile maturare in tale direzione della sensibilità degli interpreti.

La materia statutaria, ad esempio, che i *Tractatus universi iuris*¹⁵ tramandano in forma di *margarita* alfabetica sotto il nome prestigioso di Baldo degli Ubaldi (ma si tratta, in realtà, di un'oscura silloge destinata alla pratica che fu assemblata dal di lui pronipote Sigismondo degli Ubaldi), ci fornisce, tra l'altro, il documento di come problemi apparentemente soltanto strumentali, come quelli relativi alla pubblicità degli atti a contenuto normativo, evolessero inesorabilmente – nella valutazione dei pratici – verso una più precisa e consapevole individuazione della vicenda genetica dell'obbligo soggettivo di comportamento. In quelle pagine pseudo-baldesche, dense di umori distillati dal vivo della prassi forense, è evidente la motivata consapevolezza che, nel processo di elaborazione del vincolo normativo, è attiva una cesura logica (in cui si ripropone la notata sua natura “bifaria”) tra la fase volitiva ed elaborativa del precetto stesso, ed il

¹⁰ Gl. *Probatis iis*, in I. *Praeses provinciae*, C. *Quae sit longa consuetudo*, C.8.52(53).1 (Imp. Alexander A. Apro evocato, a. 224).

¹¹ Iacopo d'Arena, *de positionibus*, in *xiii. consideratione*, n. 42, TUI, 4, f. 5.

¹² C. 8.52(53).1 (Imp. Alexander A. Apro evocato, a. 224): «Praeses provinciae probatis his, quae in oppido frequenter in eodem genere controversiarum servata sunt, causa cognita statuet. Nam et consuetudo praecedens et ratio quae consuetudinem suasit custodienda est, et ne quid contra longam consuetudinem fiat, ad sollicitudinem suam revocabit praeses provinciae. Alex.».

¹³ Iacopo d'Arena, *de positionibus*, in *xiii. consideratione*, n. 42, TUI, 4, f. 5.

¹⁴ Alla portata generale dell'impianto categorico causale assunto in tal modo dalla scienza giuridica e ad una conseguente «attività della causa in tutti i settori del fenomeno giuridico» fa esplicito riferimento Ennio Cortese, rinviando alla «feconda osmosi tra la dottrina giuridica e quella filosofica» (E. Cortese, *La norma giuridica: spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano 1962, I, pp. 183 sgg.).

¹⁵ TUI, 2, 86ra-154vb.

momento conseguente della sua positiva e pubblica intimazione: si delinea un'articolazione ricostruttiva tra il momento della elaborazione della norma, e quello logicamente distinto, della pubblica intimazione dei contenuti in esso elaborati. Sicché *praeceptum* e *vinculum* si qualificano come due livelli essenziali anche se intrinsecamente distinti di un medesimo processo di individuazione normativa, e l'elemento formale di conoscibilità della norma diventa essenziale per determinare l'effettività del vincolo stesso.

Si comincia, infatti, ad affermare il principio che la scrittura della legge, pur non essendone forma sostanziale, ne è pur tuttavia una sorta di altrettanto essenziale forma accidentale, ed è senz'altro indispensabile perché la legge stessa abbia infine efficacia vincolante¹⁶. Son concetti che vedono la loro definizione nell'ambito della riflessione di diritto statutario. Sono schemi mentali evidentemente cavati dal vivo della prassi di relazione giuridica, perché vale a tal fine ricostruttivo – nella consapevolezza pratica di questi oscuri ma alacri elaboratori dell'esperienza giuridica – la loro analogia con i meccanismi genetici dell'obbligo contrattuale.

Giacché, si dice da costoro, proprio al modo in cui nel contratto la determinazione contenutistica (*scil. volitiva*) del vincolo è antecedente e concettualmente distinta dal momento storico della sua attuazione, così – alla stessa maniera, in materia di elaborazione statutaria – si arriva a distinguere il momento originario di produzione precettiva della regola (considerato come *prius*), dalla sua applicazione concreta al soggetto giuridico: la fonte formale comincia, insomma, a distinguersi anche in senso funzionale dal fatto storico dell'applicazione normativa.

È per tal via argomentativa che ciò che è normalmente considerato come mero elemento di conoscibilità (la *scriptura*) diviene anche fondamento d'efficacia del provvedimento precettivo: infatti, continua lo pseudo-Baldo d'udienza, alla stessa maniera in cui nei contratti abbiamo un *prius*, che necessariamente attiene alla venuta in essere del contratto avanti che esso acquisisca efficacia giuridicamente vincolante così, nella vicenda costitutiva della *lex*, la sola volontà del principe o dello statuyente espressa verbalmente è già legge, ma non ha ancora per sé efficacia concreta di vincolo; si richiede, infatti, nondimeno la scrittura perché poi quella stessa legge leghi e sia necessariamente osservata dai sudditi¹⁷. La legge sola non vincola, se essa non sia anche scritta: cioè non sia *statuta*, non sia pubblicamente scritta, al modo di un *ius statutum*. Il *ius statutarium* rivela proprio qui, a questo punto, ai miei avvocateschi occhi di giurista, il proprio motivo di maggior interesse.

Perché è allora che il tema della *scriptura*, quasi per paradosso sistematico, cessa di essere soltanto un mero elemento discretivo tra fatti consuetudinari e prodotti statutari, tra *lex non scripta* e *lex scripta*, e diviene invece occasione di

¹⁶ Anche se «*scriptura (scil. legis) non requiritur ratione formae*», nondimeno essa costituisce un requisito che s'impone «*ratione observantiae, sicut requiritur publicatio legis, unde (...) scriptura non est de forma substantiali legis vel statuti, sed est quaedam forma accidentalis, et requiritur ad hoc ut lex liget*», ps. Baldo degli Ubaldi, *De statutis*, vb. *Scriptura*, in TUI, 2, f. 146vab (il corsivo è aggiunto).

¹⁷ «*Nam, sicut in contractibus habemus prius, quod contractus habet esse antequam obliget, ut patet in contractu conditionali, ita in lege sola voluntas principis vel statuentis, verbo espressa est lex, scriptura vero requiritur ad legis observantiam et obligationem subditorum*» (*ibid.*).

una complessiva e lucida ricostruzione istituzionale: all'interno delle cui categorie logiche sia la consuetudine, sia lo statuto paiono compendiarsi ed organizzarsi come momenti solo formalmente differenziati di un medesimo processo positivo di produzione normativa. Tale pare essere il risultato cui portano gli ulteriori approfondimenti praticati sul tema dal quattrocentesco Pietro Tommai da Ravenna¹⁸, il quale – trattando dell'efficacia normativa della consuetudine in un brano fortemente influenzato da uno spunto presente già in Bartolo da Sassoferrato¹⁹ – interpreterà e risolverà il problema della costituzione del vincolo normativo, inserendolo all'interno di una ricostruzione complessiva e ordinata dell'intero *sistema* del diritto comune.

Nel corso di tale operazione, egli conferirà al requisito della *scriptura* – quando essa sia disposta da un ente istituzionale – un carattere fondativo del generale obbligo all'obbedienza, sia che la redazione in scritto riguardi norme legislative e statutarie, sia che essa persino contempra delle norme originariamente soltanto non scritte, perché di natura meramente consuetudinaria²⁰. Sicché il Tommai allora osserverà espressamente che, se per l'introduzione della consuetudine non si richiede la sua scrittura, per la sua esecuzione, però, e perché possa essere meglio ricordata, essa può essere redatta in scritto, come è nel caso degli usi feudali.

E qui, concludendo questa serie fin troppo tediosa di annotazioni di lettura del tema statutario, accenno soltanto, anche se per il momento non apro ancora, il capitolo interessantissimo ed inesplorato delle interazioni possibili – non soltanto sotto il profilo sostanziale, ma soprattutto sotto quello formale e logico – tra il modello dei *Libri feudorum* ed il meccanismo d'efficacia e d'applicazione delle *regulae statutorum*.

In conclusione, quindi, la prospettiva entro cui si attua il processo di normazione pare quasi capovolgersi: la prova materiale ed empirica della consuetudine (e del dettato statutario, naturalmente), sembra conseguentemente cedere il passo all'operazione meramente formale con cui si riscontra *in scriptis* il prodotto positivo dell'erogazione della regola: esso è integrato dalla forma della *scriptura* che lo documenta, ed origina dall'efficienza di uno specifico congegno procedurale, che assume sempre più i connotati – anche se non ancora il nome – di una vera e propria “fonte” organica di produzione normativa. Il dilemma dell'inizio, tra fatto e fonte, pare essere alla fine diventato il conclusivo paradosso dell'istituzione politica, che *genera ex nutu* ed autonomamente fatti di normazione, essendo essa al contempo esonerata dal dare preventiva, storica e circostanziata giustificazione di tale suo potere.

¹⁸ Autore anch'egli di un repertorio alfabetico per uso pratico (cfr. *Petri Ravennatis Alphabetum aureum utriusque iuris*, Colonia Agrippinae: in litteraria excudina ingenuorum liberorum Quentell ..., 1508, ad nonas martias).

¹⁹ Cfr. Bartolo da Sassoferrato, in *l. De quibus, ff. de legibus et senatusconsultis*, nr. 4 (D.1.3.32), f. 19va, ed. de Tortis, Venetiis 1516-29, rist. an. Roma 1998.

²⁰ La chiusura della complessa operazione interpretativa è poi data dall'assunzione di un argomento sistematico, fondato sul coordinamento tra i vari *iura communia*, e tratto in particolare dai *Libri feudorum*: che sono essi stessi consuetudine (pur se a carattere non territoriale), redatta per iscritto e per tale via divenuta *textus* scritto, fornito non solo di carattere autoritativo, ma anche di concreta e positiva efficacia vincolante *erga omnes*, da essi raggiungibile *ex sola apertione librorum*.